

Scheda di sintesi

della policy a sostegno delle startup innovative

27 marzo 2015

Ministero dello Sviluppo Economico

Segreteria Tecnica del Ministro

Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI

Una nuova politica industriale per lo sviluppo e la competitività

Visione e iter legislativo

Le misure in esame mirano a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, l'aggregazione di un ecosistema animato da una nuova cultura imprenditoriale votata all'innovazione, così come a favorire una maggiore mobilità sociale, il rafforzamento dei legami tra università e imprese nonché una più forte capacità di attrazione di talenti e capitali esteri nel nostro Paese.

Per raggiungere questi obiettivi, dal 2012 il Governo è impegnato nella messa in opera di una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. Pietra miliare di questa iniziativa è il [Decreto Legge 179/2012](#), noto anche come "Decreto Crescita 2.0", recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" e convertito dal Parlamento con Legge del 18 dicembre 2012 n. 221.

Accogliendo i suggerimenti formulati nel Rapporto [Restart, Italia!](#) – elaborato da una [task force](#) di 12 esperti istituita nell'aprile del 2012 dal Ministro dello Sviluppo Economico – e emersi dalla consultazione con i principali attori dell'ecosistema imprenditoriale nazionale, il Decreto Crescita 2.0 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la **startup innovativa**: in via del tutto inedita, in favore di questa tipologia di impresa è stato predisposto – senza operare distinzioni settoriali o porre limite alcuno legato all'età dell'imprenditore – un vasto corpus normativo (artt. 25-32) che prevede nuovi strumenti e misure di vantaggio che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione.

Edificando un'impalcatura normativa conforme alle esigenze di tutti gli attori dell'ecosistema delle startup, il Decreto Crescita 2.0 trascende dal mero esercizio di law making e assume la valenza di una *policy* organica e coerente che identifica nel sostegno pubblico all'imprenditoria innovativa un nuovo approccio alla politica industriale.

Lungi dall'essere statica, tale policy si evolve e arricchisce continuamente. Da un lato, successivi interventi normativi ([Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76](#), noto come "Decreto Lavoro", convertito con Legge del 9 agosto 2013, n. 99; [Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3](#), noto come "Investment Compact", convertito con Legge del 24 marzo 2015 n. 33) hanno affinato e ampliato l'offerta di strumenti agevolativi previsti dal "Decreto Crescita 2.0": nel descrivere le misure a sostegno delle startup innovative, questa scheda di sintesi assorbe tale

evoluzioni. Dall'altro, la presente nota si chiude presentando le ulteriori misure che, successivamente all'entrata in vigore del Decreto Crescita 2.0, hanno arricchito il quadro normativo a sostegno dell'ecosistema delle startup e, più in generale, dell'imprenditoria innovativa.

Definizioni, regime di pubblicità e monitoraggio

La normativa è riferita esplicitamente alle startup *innovative* per evidenziare che il target non include qualsiasi impresa di nuova costituzione ma soltanto quelle che operano nel campo dell'innovazione tecnologica. Non è limitata dunque a un solo settore ma è aperta a tutto il mondo produttivo, dalle tecnologie delle telecomunicazioni e dell'informazione alla manifattura, dai servizi all'artigianato.

Definizione di startup innovativa: alle misure agevolative possono accedere le società di capitale, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ sono nuove o comunque hanno meno di 5 anni di attività;
- ✓ hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ✓ presentano un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
- ✓ non distribuiscono utili;
- ✓ hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- ✓ non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- ✓ infine, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di *almeno uno* dei tre seguenti criteri:
 1. almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
 2. la **forza lavoro complessiva** è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
 3. l'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Imprese già costituite: le società già costituite alla data di entrata in vigore della Legge 221/2012 (19 dicembre 2012) e in possesso dei requisiti previsti dalla stessa, possono iscriversi alla sezione speciale del Registro delle imprese e accedere ai benefici previsti per le startup innovative per un periodo di 4 anni, se la società è stata costituita entro i 2 anni precedenti, di 3 anni, se è stata costituita entro i 3 anni precedenti, e di 2 anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti. Per approfondimenti, è possibile consultare la [circolare 16/E](#) emessa dall'Agenzia delle Entrate l'11 giugno 2014.

Definizione di startup a vocazione sociale: possiede tutti i requisiti delle startup innovative e opera in alcuni settori specifici che la legge italiana considera di particolare valore sociale¹. La [Circolare 3677/C](#) emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 gennaio 2015 ha introdotto una nuova procedura – estremamente agile e flessibile, fondata sulla rendicontazione dell'impatto sociale, sulla trasparenza e sul controllo diffuso delle informazioni – per il riconoscimento delle startup innovative a vocazione sociale. Contestualmente, per meglio accompagnare l'utente nella fruizione della nuova procedura, il Ministero ha pubblicato la "[Guida per la redazione del Documento di Descrizione di Impatto Sociale](#)", frutto di una collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con diversi attori dell'imprenditoria sociale.

Definizione di incubatore certificato: deve soddisfare alcuni [requisiti specifici](#) relativi ai locali, al management, alle attrezzature e, soprattutto, deve dimostrare comprovata esperienza nelle attività di sostegno all'avvio di imprese innovative. In questo modo la legge mira a individuare e valorizzare le strutture che offrono realmente ed efficacemente servizi di incubazione a nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. Gli incubatori certificati beneficiano di alcune delle agevolazioni previste per le startup innovative (costituzione societaria mediante modello standard tipizzato → *vedere sotto, punto 1*; esonero da diritti camerali e imposte di bollo → *v. sotto, punto 2*; possibilità di adottare piani di incentivazione in equity per dipendenti e collaboratori esterni → *v. p. 9*; credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato → *v. p. 10*; accesso semplificato e gratuito al Fondo Centrale di Garanzia → *v. p. 13*).

¹ Una impresa è a vocazione sociale se opera nei settori individuati dalla disciplina dell'impresa sociale (Decreto Legislativo 155/2006, art. 2 comma 1). I settori individuati sono quelli dell'assistenza sociale; dell'assistenza sanitaria; dell'educazione, istruzione e formazione; della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; della raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; della valorizzazione del patrimonio culturale; del turismo sociale; della formazione universitaria e post-universitaria; della ricerca ed erogazione di servizi culturali; della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

Regime di pubblicità: le startup innovative e gli incubatori certificati devono registrarsi nelle rispettive sezioni speciali del Registro delle imprese ([startup](#); [incubatori](#)) create ad hoc presso le Camere di Commercio. L'iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti. Questa flessibilità "in entrata" è bilanciata da due contrappesi: i controlli ex post effettuati dalle autorità competenti sull'effettivo possesso dei requisiti previsti; l'obbligo di aggiornare su base semestrale (scadenze 30 giugno e 31 dicembre) i dati forniti al momento dell'iscrizione nella sezione speciale, e di confermare una volta l'anno, contestualmente a uno dei due adempimenti semestrali, il possesso dei requisiti, pena la perdita dello status speciale e delle agevolazioni correlate (per approfondimenti è possibile consultare la [circolare N. 3672/C](#) emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico il 29 agosto 2014). Tali dati riguardano in via principale la tipologia di attività condotta, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti relativi all'innovazione tecnologica. Il registro speciale delle startup innovative viene reso pubblico in formato elettronico e aggiornato su base settimanale dal sistema camerale, in modo da dare pubblicità, favorire il monitoraggio diffuso e un dibattito qualificato e oggettivo sull'impatto che la nuova normativa avrà sulla crescita economica, l'occupazione e l'innovazione.

Monitoraggio e valutazione: poiché la policy vuole essere "basata sull'evidenza", il corpus normativo prevede la realizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio e di valutazione dell'impatto economico delle misure, ponendo altresì l'obbligo, in capo al Ministro dello Sviluppo economico, di relazionare annualmente in Parlamento².

² Nel marzo del 2014 il Ministro dello Sviluppo economico ha presentato la prima "[Relazione annuale al Parlamento sullo stato d'attuazione della policy a sostegno delle startup innovative](#)". La Relazione si fonda sull'analisi compiuta dal Comitato di monitoraggio e valutazione costituito con [Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2014](#).

Misure di agevolazione

- 1. Costituzione e successive modificazioni mediante modello standard tipizzato con firma digitale** (Art. 4, comma 10 bis [Investment Compact](#)): le startup innovative e gli incubatori certificati potranno redigere l'atto costitutivo e le sue successive modifiche anche mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, in analogia a quanto già previsto per i contratti di rete. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e sono trasmessi al competente ufficio del Registro delle imprese.
- 2. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo:** startup innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla [circolare](#) dell'Agenzia delle Entrate [16/E](#) emessa l'11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese.
- 3. Deroghe alla disciplina societaria ordinaria:** le deroghe più significative sono previste per le startup innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente: la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi; l'offerta al pubblico di quote di capitale. Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a..
- 4. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite:** in caso di perdite sistematiche le startup godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).
- 5. Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo:** la startup innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.
- 6. Esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA** (art. 4, comma 11 novies [Investment compact](#)): la normativa ordinaria

che prescrive l'apposizione del visto di conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 15.000 euro può costituire un disincentivo all'utilizzo della compensazione orizzontale. Con l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro le startup innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità durante la delicata fase degli investimenti in innovazione.

7. **Disciplina del lavoro tagliata su misura:** la startup innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Trascorso questo periodo iniziale, tipicamente caratterizzato da un alto tasso di rischio d'impresa, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato.
8. **Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile:** fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluso quanto al punto successivo.
9. **Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale** ([guida](#); [modello commentato](#) di piano di incentivazione in equity): startup innovative e incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le **stock option**), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di **work for equity**. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup.
10. **Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato (valido per le assunzioni avvenute entro il 31 dicembre 2014)** ([decreto attuativo](#) e [guida](#) ad hoc per startup innovative e incubatori certificati; [pagina istituzionale dedicata](#) alla misura): è stato definito un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato nelle startup innovative e negli incubatori certificati. Tali agevolazioni consistono in un credito d'imposta pari al 35% del costo aziendale

totale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro.

11. Introduzione di **incentivi fiscali per investimenti in startup innovative** provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) e giuridiche (deduzione dall'imponibile Ires del 20% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 ([decreto attuativo](#)): gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l'investimento riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (detrazione Irpef al 25%; deduzione dall'imponibile Ires al 27%).
12. Introduzione dell'**equity crowdfunding**, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob: con la pubblicazione del testo definitivo del "[Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line](#)" l'Italia è stato il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo dedicato. Le startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso [portali online autorizzati](#). In merito all'equity crowdfunding, il citato Decreto Legge "Investment Compact" ha introdotto tre importanti novità: anche le PMI innovative possono avvalersi dello strumento; così anche gli OICR e le altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative, evoluzione, questa, che permette la diversificazione di portafoglio e la riduzione del rischio per l'investitore retail; in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup innovative e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri connessi, in un'ottica di fluidificazione del mercato secondario.
13. Intervento semplificato, gratuito e diretto per le startup innovative al **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese**, un fondo pubblico che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari ([decreto attuativo](#); [guida](#)). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

- 14. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell'Agenzia ICE (sito dedicato):** include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l'emissione della “[Carta Servizi Startup](#)” che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall'Agenzia.
- 15. Fail-fast:** sono state introdotte procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli. Sottraendo le startup innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all'imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio. Sul piano culturale, si mira ad aggredire il paradigma, molto radicato, della stigmatizzazione del fallimento.

Per maggiori informazioni: startup@mise.gov.it

Ulteriori misure a favore dell'ecosistema dell'innovazione

In aggiunta a quanto disposto dal Decreto Crescita 2.0, il Ministero dello Sviluppo Economico è impegnato in altri programmi di sostegno all'ecosistema dell'innovazione:

1. In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata di recente avviata una politica dei visti rivolta agli imprenditori innovativi extra-UE, quale leva strategica per attrarre e trattenere nel nostro Paese capitale umano altamente qualificato. Lanciato dal Ministro dello Sviluppo economico il 24 giugno 2014, il programma **Italia Startup Visa** ha introdotto un meccanismo rapido, centralizzato e leggero sul piano burocratico per la concessione dei visti di ingresso per lavoro autonomo a richiedenti che intendono avviare una startup innovativa nel nostro Paese ([sito ufficiale](#) e [linee guida](#) del programma Italia Startup Visa).
2. Il [23 dicembre 2014](#), sul modello di Italia Startup Visa, è stato lanciato il programma **Italia Startup Hub**, con cui l'applicabilità della procedura fast-track è stata estesa anche ai cittadini extra-Ue che già sono in Italia in possesso di un regolare permesso di soggiorno (ottenuto ad esempio per motivi di studio) e intendono permanere anche dopo la scadenza per avviare una startup innovativa: in questo modo possono convertire il permesso di soggiorno in un "permesso per lavoro autonomo startup" senza dover uscire dal territorio italiano e godendo delle stesse modalità semplificate previste per la concessione dei visti startup.
3. In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel 2013 è stato avviato in alcune università italiane delle Regioni Convergenza un progetto pilota per la costituzione di **Contamination Lab**, luoghi di contaminazione interdisciplinare che promuovono la cultura dell'imprenditorialità, dell'innovazione e nuovi modelli di apprendimento. Un panel di esperti nominati dai due Ministeri ha [selezionato](#) l'Università Mediterranea di Reggio Calabria ([sito web](#) del Contamination Lab), Università della Calabria, Cosenza ([sito web](#)), l'Università degli Studi di Catania ([sito web](#)), l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Sociali ([sito web](#)).

Proponendosi di sostenere in modo ancora più massiccio e pervasivo la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all'interno del tessuto produttivo nazionale, il [Decreto Legge 3/2015](#), noto come "Investment Compact", ha assegnato larga parte delle misure già previste

a beneficio delle startup innovative a una platea di imprese più ampia: le *PMI innovative*, vale a dire tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall'oggetto sociale e dal livello di maturazione (scheda di sintesi). Il raggiungimento dello status di PMI innovativa può rappresentare una prosecuzione naturale del percorso di crescita e rafforzamento delle startup innovative.

Infine, startup e PMI innovative possono beneficiare di due importanti misure a favore dell'innovazione tecnologica:

1. **Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo:** la [Legge di Stabilità 2015](#) (art. 1, comma 35) ha riscritto la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo introdotto dal Decreto "Destinazione Italia", differendo la sua operatività al 2015 ma contemporaneamente dilatandone il periodo di fruizione fino all'anno 2019. Il credito d'imposta è riconosciuto a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario. Il credito è nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media delle spese maturate nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, purché in ciascuno dei periodi d'imposta siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro. Il beneficio fiscale raggiunge il 50% per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a: assunzione di personale altamente qualificato; *oppure* costi della ricerca "extra muros", cioè svolta in collaborazione con università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le startup innovative. Sarà un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ad adottare le disposizioni attuative necessarie.
2. **Patent Box:** la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento delle agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale. Il cosiddetto "Patent Box", che si applica a decorrere dall'esercizio 2015, consente in via opzionale alle imprese di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali (opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa). Il più recente Investment Compact ha potenziato tale strumento, con piena inclusione anche dei marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. Il Patent Box rappresenta una potente misura di attrazione di

investimenti nella valorizzazione del capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali. La definizione delle disposizioni attuative è demandata ad un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.